



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL
18 LUGLIO 2013
(19 luglio in seconda convocazione)

DI
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Società quotata

Eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del Regolamento del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 in materia di requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti bancari

PUNTO N. 1) ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 125-TER
DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58

Signori azionisti,

siete stati convocati in assemblea per deliberare sul seguente argomento, posto al punto 1) dell'ordine del giorno dell'assemblea in sede ordinaria:

- Eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del Regolamento del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161 in materia di requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti bancari.

.. °° .. °° .. °° ..

Il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 n. 161 ("Regolamento") fissa i requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti bancari.

Le vigenti istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia - Titolo II, Cap. 2 "Requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti delle banche e delle società finanziarie capogruppo" richiamano, le previsioni del Regolamento, ove all'art. 6 è, tra l'altro, previsto che costituisce causa di sospensione dalle funzioni di amministratore l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale e che il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione tra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione.

In data 22 maggio 2013, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena ha comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la "Banca") che, in pari data, era stata notificata all'avv. Michele Briamonte, consigliere di amministrazione della Banca, un'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siena con cui il suddetto consigliere "è stato interdetto dall'Ufficio direttivo del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena o da ulteriori funzioni direttive dello stesso ente per la durata di mesi due". La misura "è stata adottata per il delitto di cui all'articolo 184 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n.58/1998 ("Abuso di Informazioni Privilegiate") commesso in data 28 febbraio 2013". Tale provvedimento è stato poi confermato in data 7 giugno 2013 dal Giudice per le indagini preliminari presso Tribunale di Firenze.

Considerate le complessità interpretative della normativa di settore, la Banca ha deciso di richiedere un parere legale pro-veritate, volto a supportare gli organi competenti nei processi decisionali, del quale si riportano di seguito i passaggi principali:

- 1) la portata del provvedimento è di per sé evidente: esso comporta la interdizione, per un periodo di due mesi (la decorrenza non è specificata e, deve intendersi dalla data della conoscenza del provvedimento), dalla carica di membro del consiglio di amministrazione della Banca (nonchè da altre "funzioni direttive" eventualmente ricoperte nella Banca stessa);

- 2) la ragione dell'interdizione, meglio illustrata nella conferma del provvedimento prende le mosse dall'applicazione del disposto dell'articolo 274 del codice di procedura penale sussistendo il pericolo di reiterazione del reato previsto dalla norma del Decreto Legislativo n.58/1998 che prevede il reato di abuso di informazioni privilegiate, nella figura tipica del c.d. "tipper" (i.e., colui che comunica informazioni riservate a un terzo);
- 3) Si applica l'art. 6, comma 1, lett. d), del Regolamento, che prevede la sospensione dalle funzioni di amministratore nei confronti di chi sia stato oggetto di misure cautelari di tipo personale; a tale novero, infatti, si ascrive nel diritto penale anche il divieto di esercitare determinati uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 4) il comma 2 dell'articolo 6 del Regolamento dispone: "Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni".

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, nell'adunanza del 28 maggio 2013 ha:

- a) preso atto del citato provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena;
- b) dichiarato la sospensione del consigliere Briamonte, che necessariamente discende dal suddetto provvedimento, come atto dovuto.

Il Consiglio di Amministrazione - tenuto conto della previsione di iscrivere l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione – in occasione della convocazione dell'assemblea dei soci per deliberare in sede straordinaria talune modifiche dello Statuto sociale, ha inserito come argomento all'ordine del giorno in sede ordinaria l'assunzione delle delibere inerenti la situazione in esame. L'assemblea dei soci – organo competente per qualsiasi decisione in merito – assumerà poi le necessarie delibere al fine di revocare l'esponente ovvero reintegrarlo nelle sue funzioni. In quest'ultimo caso il reintegro non potrà comunque avvenire prima del decorso del periodo di interdizione stabilito dal provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siena e confermato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze.

Deve anche rilevarsi che la deliberazione dell'assemblea riguarda unicamente la valutazione del provvedimento che è causa della sospensione e delle relative motivazioni e coinvolge anche i profili in merito alla permanenza o meno del rapporto fiduciario con l'amministratore cui sia stato notificato il provvedimento. Tale processo valutativo è di esclusiva competenza dell'assemblea cui è destinata la presente relazione ed al Consiglio di Amministrazione è pertanto preclusa qualsiasi indicazione in merito dovendosi esso limitare a fornire le informazioni disponibili utili per assumere la decisione.

..°°.. ..°°.. ..°°..

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, vi invitiamo a deliberare, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del Regolamento, sulla revoca o sulla piena reintegrazione nelle funzioni del Consigliere Avv. Michele Briamonte.